COMUNE DI SAN FRACELLO

ORDINANZA N. 70 del 2-11-17

	IL SINDACO
-	Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Veterinario della Azienda, Sanitario, Provinciale
	ut wessma distretto di Sant Agata Militello prot 101, 91 del 12, 10, 19, con lo cuelo cione de la constanta di
	CAS II. 7 DOVINI SHEVATI dai Sig. S. P. N. A. 7 /2 13
	nato a MCSSIVA
	m oan Fiation via 410 Be 211
	in contrada sono infetti di Tubercolosi:
-	Visto il DPR del 08.02.1954 n. 320/54 concernente il regolamento di polizia Veterinaria:
-	visto ii 1.U.LL.SS. approvato con R.D.27.7.1934 n. 1265:
-	Viste le Leggi 9.6.1964 n. 615 e 23.01.68 n. 33 e successive modificazioni:
-	Visto il D.M. del 01.06.68 e successive modificazioni:
-	Vista la legge del 28.05.81 n. 296; (CODICE AZIENDALE IT O'THE ME LALL)
-	visto ii D.ivi. 15.12.95 n. 592;
-	Visto il D.A. Reg. Sic. del 17.03.2000 n. 31361;
•	Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della difesa sanitaria dei bovini sani dello stesso
	allevamento;
	ORDINA
11	M
	Il sequestro di tutto l'allevamento;
4)	I bovini riscontrati infetti di Tubercolosi e identificati come da nota prot. Nº 10496 del Distretto
	Veterinario di Sant'Agata Militello, sono posti sotto sequestro fiduciario presso l'allevamento del Sig. SPITACERI VITO
	e debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati
	separatamente;
3)	
۷,	nota n° del, così come quelli risultati positivi ai successivi interventi fino a
	chiusura focolaio;
4)	I feti, i capi nati morti, i capi morti di tubercolosi dopo la nascita e le placente devono essere
.,	immediatamente ed accuratamente distrutti ai sensi DPR 320/54 e successive modifiche, a meno che non
	siano destinate ad esami di laboratorio;
5)	Il latte proveniente dalle bovine infette può essere impiegato come alimento per animali dallo stesso
	allevamento unicamente dopo idoneo trattamento termico;
6)	Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con
-/	appositi contrassegni, soltanto se destinato a cascifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato,
٠	prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione;
7)	Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini
.,	destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi DPR 320/54;
8)	Il letame deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali dello stesso allevamento e cosparso di
-/	disinfettante o ricoperto da uno strato di letame o terra non infetta e così conservato per almeno cinque
	mesi prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le ortoculture. Analoga disinfezione deve essere
	praticata nei confronti delle urine e dei liquami, nonché ripetutamente nei locali di ricovero;
91	Il fieno, lo strame o qualsiasi materia o sostanza venuta a contatto con animali infetti o le placente
-/	debbono essere distrutte, bruciati o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante ai sensi

DPR 320/54 e successive modificazioni; 10) Deve essere dato immediato avviso al servizio veterinario Azienda Sanitaria Provinciale di Messina distretto di Sant'Agata Militello di ogni nuovo caso di malattia e di mortalità o di macellazione di urgenza;

- 11) Divieto di fare coprire le bovine dell'allevamento da tori di allevamento sani o di pubbliche stazioni di monta, facendo ricorso preferibilmente alla fecondazione artificiale;
- 12) Il detentore è incaricato dell'adempimento delle norme di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello ed alla transumanza ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 320/54.

Il Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale di Messina distretto di Sant'Agata Militello, VV. UU., VV.SS. e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale 2-11-14

0941720574

IL SINDACO